

□ **Interrogazione n. 520**

*presentata in data 22 settembre 2006*

a iniziativa dei Consiglieri Giannotti, Tiberi

**“Ridelimitazione Comunità montana dell’Alto e Medio Metauro”**

a risposta scritta

Premesso:

che la legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12, inerente “Ordinamento delle Comunità montane”, disciplina la costituzione, le finalità, l’organizzazione delle 13 Comunità montane presenti nel territorio marchigiano;

che l’articolo 2, comma 1, della l.r. 12/1995, definisce Urbino Comune montano, ricomprendendolo nella Zona C: Comunità montana dell’Alto e Medio Metauro;

che Urbino assieme a Pesaro, è capoluogo della Provincia di Pesaro e Urbino;

che il d.lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” all’articolo 27, comma 5, sancisce espressamente l’esclusione dall’ambito delle comunità montane, dei capoluoghi di provincia e dei comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti;

che, in base ai suddetti principi, si rileva un’espressa violazione della norma di cui al d.lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso i sottoscritti Consiglieri regionali

INTERROGANO

il Presidente della Giunta regionale per sapere se non ritenga doveroso ed opportuno intervenire decretando l’esclusione di Urbino dalla Comunità montana dall’Alto e Medio Metauro, in conformità ai principi del d.lgs. 267/2000.